

Messaggio municipale No. 2013-13 concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 70'000.00 per l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nella sezione di Iseo

Al Consiglio comunale di Bioggio

Egregio signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo il presente messaggio inteso ad ottenere il credito necessario per l'introduzione del Registro Fondiario Federale Definitivo (RFD) nella sezione di Iseo, in base dell'Ordinanza federale concernente la misurazione catastale (OMU) del 18.11.1992.

I lavori per l'esecuzione della misurazione ufficiale, la cui pubblicazione è avvenuta dal 15 aprile al 14 maggio 2013, dovrebbero concludersi entro l'autunno del corrente anno dopo di che l'ufficio del Registro Fondiario Federale inizierà la procedura per l'introduzione del RFD così da raggruppare la informazioni sull'esistenza e l'estensione dei diritti privati sui fondi. Il lavoro permetterà di allestire il libro giornale, il libro mastro, la descrizione dei fondi, le mappe fondate sulla misurazione ufficiale, i documenti giustificativi e i registri accessori, conformemente agli art. 942 e segg. del Codice civile.

In Svizzera i registri fondiari sono strutturati in funzione dei fondi (cosiddetto sistema reale, vale a dire designazione degli immobili mediante l'indicazione del comune e l'assegnazione di un numero). Vengono registrati come immobili i fondi, i diritti reali per sé stanti e permanenti (es. diritti di superficie) e le quote di comproprietà di un fondo, proprietà per piani inclusa. Un registro accessorio tenuto per comune o per circondario permette di ritrovare i proprietari degli immobili.

Le iscrizioni nel Registro Fondiario – diritti di proprietà, servitù, oneri fondiari e diritti di pegno immobiliare – sono effettuate di norma sulla base di una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile a cui si riferisce l'atto di disposizione e si fondano su documenti (contratti di compravendita, di donazione, di costituzione di servitù, ecc.) nonché su consensi e autorizzazioni. L'ufficio del registro fondiario conserva i documenti come giustificativi.

L'Ufficio del registro fondiario federale ci ha comunicato che i lavori avranno una durata di ca. 7 mesi e la spesa globale approssimativa sarà di Fr. 70'000.00, così ripartita (art. 52 Legge sul registro fondiario del 2.2.1998):

Comune	60%	Fr. 42'000.00
Proprietari	40%	<u>Fr. 28'000.00</u>
		Fr. 70'000.00

A lavori ultimati la quota a carico dei proprietari dei fondi intavolati nel registro fondiario, anticipata dal Comune, sarà prelevata in proporzione al valore di stima ufficiale esposto nel catastrino fiscale.

In considerazione di quanto sopra e a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e delucidazioni, si chiede di voler

d e c i d e r e :

- 1) E' concesso un credito di Fr. 70'000.00 per l'introduzione del Registro Fondiario Federale Definitivo nella sezione di Iseo.**
- 2) Conformemente all'art. 52 della legge su registro fondiario del 2.2.1998, la spesa sarà ripartita in ragione del 60% al Comune (Fr. 42'000.00) e del 40% a carico dei proprietari di fondi**
- 3) Il credito è da caricare alla parte investimenti, secondo i disposti della LOC**
- 4) Il credito, a norma dell'art. 13 cpv. 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il 31.12.2015.**

Con stima e cordialità.



RM. no. 691/2013 del 27.05.2013

Municipale responsabile: M.Poretti

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
X					